



Alla c.a.

Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali

e p.c.

ARPAT – Dip.to di Pistoia

Comune di Pescia

Verallia Italia S.p.a.

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006, art6 commi 9 e 9 bis, Legge regionale 10/2010, art. 58. Parere di competenza in merito alle modifiche progettate all'impianto della ditta Verallia Italia S.p.a., ubicato in Via Confine Montecarlo, n. 11, nel Comune di Pescia (PT).

In data 13/10/2023 (prot. n. 468554) abbiamo ricevuto la vostra richiesta di parere, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010, in relazione alla modifica progettata all'impianto ubicato in Via Confine Montecarlo, n. 11, nel Comune di Pescia (PT).

L'impianto in oggetto è stato sottoposto a procedimento di verifica di assoggettabilità conclusosi con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 665 del 19/01/2023, con il quale è stato deciso di non sottoporre l'impianto a procedimento di valutazione di impatto ambientale; l'attività che si svolge nell'installazione è ricompresa – ai fini VIA - al punto 3, lettera o), dell'Allegato IV, alla Parte Seconda, del D.Lgs. 152/06 (“impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno”) e – ai fini AIA - al punto 3.3 dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del D.Lgs. 152/2006 (“fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno”).

L'installazione è autorizzata con AIA di cui ai seguenti provvedimenti:

- Ordinanza n. 1747 del 28/12/2015 della Provincia di Pistoia, con il quale è stato disposto il riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006, alla Società Saint Gobain Vetri S.p.a.;
- Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 6291 del 16/05/2017 con il quale è stata volturata l'AIA alla Società Verallia Italia S.p.A.;
- Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 12837 del 17/08/2020 con il quale è stata aggiornata l'AIA.

In data 10/11/2023, con nota prot. n. 512682, lo scrivente Settore VIA ha chiesto al proponente di chiarire alcuni aspetti della documentazione presentata, in merito alla potenza termica installata, allo stoccaggio delle materie prime, allo stoccaggio dei rifiuti e ai pozzi per l'emungimento idrico presenti nell'impianto. Il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa di chiarimento in data 19/12/2023, con nota prot. n. 572536.

Dalla documentazione trasmessa si evince che in data 09/06/2023, la società Verallia Italia S.p.a. ha presentato domanda di autorizzazione per modifica sostanziale dell'esistente installazione, ai sensi dell'art. 29-no-



nies, comma 2, del D.Lgs. 152/2006; nella documentazione presentata ai fini del rilascio dell'aggiornamento dell'AIA, il gestore evidenzia alcune differenze che sussistono tra il progetto di modifica che è stato oggetto del procedimento di verifica di assoggettabilità conclusosi con il decreto n. 665/2023 e il progetto di modifica presentato ex art. 29-nonies, comma 2, del D.Lgs. 152/2006;

Nello specifico le differenze sono le seguenti:

Modifica	VIA	AIA
<u>Utilizzo di energia:</u> Fusione Fuori Fusione Potenza termica installata	47 MW 29,8 MW 76,7 MW	Aumenta a 52,5 MW Diminuisce a 24,2 MW Invariata a 76,7 MW
<u>Emissioni in atmosfera:</u> Emissione E128 Emissione E85 Emissioni E88, E89, E90, E91	Non presente Presente: portata 40.000 Nmc/h Presenti: portata 600 Nmc/h l'una	Da autorizzare: portata 4.700 Nmc/h Da autorizzare: portata 27.500 Nmc/h Presenti: portata 250 Nmc/h l'una
<u>Layout aziendale:</u> deposito materie prime deposito rifiuti		Vedi Elaborato tecnico 3.4 PE1070029.1 Planimetria deposito temporaneo rifiuti
Pozzi	n. 3	n. 3 (dismissione pozzo 1 e realizzazione nuovo pozzo 4)
Prelievi idrici	Richiesti 160.000 mc/anno	Richiesti 162.000 mc/anno

Il proponente specifica quanto segue:

- per quanto riguarda l'utilizzo di energia, viene chiarito che per energia di fusione si intende l'energia richiesta per alimentare il forno e quella per scaldare i canali in cui scorre il vetro fuso (feeder) e che questa seconda componente dell'energia di fusione, relativa al riscaldamento dei canali, nel progetto sottoposto a procedimento di verifica di assoggettabilità, era stata erroneamente considerata nell'energia fuori fusione. Questo, pertanto, il motivo della differenza di potenzialità, pur mantenendo inalterata la potenza termica installata complessivamente nello stabilimento;

- per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, le modifiche consistono nei seguenti interventi:

- installazione di una nuova captazione delle polveri sui nastri di trasporto del rottame di ritorno, dalla quale si originerà l'emissione contrassegnata dalla sigla E128, avente una portata pari a 4.700 Nmc/h; l'emissione sarà dotata di n.3 filtri a maniche per l'abbattimento delle polveri, localizzati sopra i nastri trasportatori;


la E128, insieme con l'esistente emissione E85, hanno la funzione di convogliare in atmosfera le aspirazioni del reparto di composizione materie prime del forno fusorio F83; l'installazione di questa nuova captazione consentirà la contemporanea riduzione della portata dell'esistente emissione E85, che passerà da 40.000 Nmc/h a 27.500 Nmc/h e quindi, complessivamente, con il nuovo camino E128 si avrà una riduzione della portata delle emissioni in atmosfera;

- per le emissioni originate dai fornelli di preriscaldamento stampi, contrassegnate dalle sigle E88, E89, E90 e E91 è prevista una riduzione della portata da 600 Nmc/h a 250 Nmc/h per ciascuna emissione; il proponente evidenzia che tale riduzione sarà possibile grazie all'attenzione posta alla diminuzione delle emis-



sioni di inquinanti in atmosfera, che ha portato a scegliere soluzioni tecniche con impatti inferiori rispetto a quelle precedentemente autorizzate;

- per quanto riguarda il deposito delle materie prime la modifica del progetto, rispetto a quanto sottoposto a procedimento di verifica di assoggettabilità, consiste nell'aver variato l'orientamento dell'edificio che ospita il reparto di composizione, dove vengono stoccate le materie prime all'interno dei silos al chiuso, come da immagine seguente:



il box di stoccaggio delle materie prime all'aperto, posizionato nell'area sud dell'impianto solo una minima riduzione di superficie;

- per quanto riguarda lo stoccaggio rifiuti, la modifica del progetto, rispetto a quanto sottoposto a procedimento di verifica di assoggettabilità, consiste nell'aver individuato due aree distinte per lo stoccaggio dei rifiuti, ovvero:

1. area per i rifiuti speciali pericolosi (P), situata al confine sud e coincidente con il deposito temporaneo dei rifiuti esistente;
 2. area per i rifiuti speciali non pericolosi (NP), situata poco più a nord dell'esistente deposito temporaneo;
- l'ubicazione delle due aree, contrassegnate dal numero 1 e dal numero 2 è evidenziata nella figura seguente:





Il proponente specifica che la nuova configurazione dell'area rifiuti e la lieve riduzione dello stoccaggio materie prime nella zona sud dello stabilimento non comporteranno alcuna variazione o incremento dei fattori di impatto per le emissioni di polveri diffuse;

- per quanto riguarda l'emungimento da pozzi, la situazione esistente è la seguente:

- pozzo 1 – non più utilizzato dalla fine degli anni '90: come da richiesta di Regione Toscana - Genio Civile Valdarno Centrale è stato smantellato e tombato in data 10/11/2023 e la chiusura è stata comunicata in data 05/12/2023;

- pozzo 2 – prelievo risorsa per antincendio e in caso di guasto del pozzo 3:

profondità: 63m;

portata massima: 8 l/s;

- pozzo 3 – prelievo risorsa per uso industriale, linea forno F82:

profondità: 81m;

portata massima: 12,5 l/s;

i valori di emungimento autorizzati sono fissati dal disciplinare della vigente concessione di derivazione d'acqua sotterranea dello stabilimento (Pratica n.1889 – D. N.344 del 11/04/2011, per la quale il proponente ha trasmesso istanza di rinnovo in data 31/03/2021) e complessivamente sono pari a:

emungimento medio di 3,2 l/sec, corrispondente a un volume annuo di 100.915 mc;

emungimento massimo istantaneo di 12,5 l/sec;

la richiesta di rinnovo di concessione del 2021, su indicazione del Genio Civile Valdarno Centrale, è confluita nella domanda di variante sostanziale alla suddetta concessione di derivazione d'acqua sotterranea, presentata in data 07/04/2023, con revisione dei volumi complessivi di emungimento (volume annuo 150.000 mc) e richiesta di concessione per nuova derivazione (pozzo 4). Per il nuovo pozzo 4, si stimano i seguenti dati:

profondità stimata: 80-90 metri;

portata massima: 8-10 litri/s;

complessivamente il prelievo idrico dell'impianto ammonterà a 150.000 mc/anno da pozzo e 12.000 mc/anno da acquedotto, per un totale di 162.000 mc/anno.

Considerato che dalla documentazione trasmessa dal proponente si evince quanto segue:

- per quanto riguarda la potenza termica utilizzata nell'impianto, non si ha variazione della potenzialità complessiva;

- per quanto riguarda le emissioni in atmosfera nonostante l'installazione di un nuovo camino (E128), si assiste ad una diminuzione della portata (e quindi del flusso di massa) complessiva derivante dal reparto di composizione materie prime del forno fusorio F83; anche la nuova emissione E128 sarà dotata di impianto di abbattimento per le polveri;

- per quanto riguarda la modifica del layout aziendale in materia di deposito materie prime e deposito rifiuti, non si assiste a variazioni negli impatti, in modo particolare per quanto riguarda le emissioni diffuse di materiale polverulento;

- per quanto riguarda l'emungimento di acqua, la modifica nel prelievo annuo prevista nel procedimento di AIA, rispetto a quello sottoposto a procedimento di assoggettabilità a VIA è minima.

Ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;

- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;

- l'art. 58 della L.R. 10/2010;

- il punto 8 lettera t) dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;



- la l.r. 22/2015;

Visti i principi di precauzione e di prevenzione di cui all'articolo 3 ter del d.lgs.152/2006;

in relazione al progetto di modifica presentato, tenuto conto che esso:

- non comporta variazioni significative nella potenzialità dell'impianto o ampliamenti;
- non comporta significative modifiche impiantistiche o l'introduzione di nuove tecnologie;
- non comporta incremento significativo dei fattori di impatto;

questo ufficio ritiene che non si renda necessario, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010, che il progetto relativo alla suddetta modifica sia sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

Si comunica al proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale, in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs.152/2006.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica infine al proponente ed ai relativi consulenti l'Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Marcello Bessi tel. 055/4382511 email: marcello.bessi@regione.toscana.it

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

mb_lg

Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o da altro Soggetto; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;



-
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.